

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DELL'8 APRILE 2019**

**IL CONSIGLIO GENERALE**

“Visto il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ACI per il triennio 2019-2021, adottato nella seduta del 28 gennaio 2019, in applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; preso atto che il predetto Piano conferma, quale misura trasversale di prevenzione della corruzione, fondamentale in ambito di anticorruzione, l’introduzione di una disciplina regolamentare per la formalizzazione di criteri e modalità procedurali cui l’Ente deve attenersi per comprimere il rischio di corruzione in talune delle aree di attività individuate quali aree a rischio corruzione; preso atto altresì che, con deliberazioni adottate nelle sedute del 29 ottobre 2015, 31 gennaio 2017 e 25 luglio 2017, è stato approvato il “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione” per l’introduzione di una disciplina regolamentare delle aree a rischio con priorità di trattamento; vista la nota del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico del 5 aprile 2019, con la quale vengono sottoposte talune modifiche alla disciplina relativa ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, con conseguente modifica del Capo III del Regolamento medesimo, rubricato “Disciplina dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici”; tenuto conto che dette modifiche sono finalizzate a consentire un maggiore presidio dell’attività da parte dell’Ente nell’erogazione di contributi e a disciplinare più efficacemente il rapporto con gli Automobile Club e con la Fondazione Filippo Caracciolo; ravvisata l’opportunità, per quanto sopra, di procedere alle modifiche proposte dal Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico; **approva**, a parziale modifica ed integrazione delle richiamate deliberazioni del 29 ottobre 2015, 31 gennaio 2017 e 25 luglio 2017, nel rispetto della disciplina di cui all’art.1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed in applicazione delle previsioni dettate dal PTPC ACI per il triennio 2019-2021, il nuovo testo del Capo III - “Disciplina dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici” - del “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”, in conformità al testo allegato al verbale della seduta sotto la lettera F), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico è incaricato degli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi quelli relativi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata pubblicità al Regolamento così come approvato.”.

**CAPO III  
DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI  
DI VANTAGGI ECONOMICI**

**Art. 15  
Finalità**

1. Il presente Capo disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (indicati di seguito con il termine "contributi") a favore di soggetti pubblici e privati, per attività inerenti ai compiti istituzionali dell'Ente.

**Art. 16  
Ambito oggettivo**

1. L'ACI può concedere contributi per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito dei settori di seguito indicati:
  - a) educazione e sicurezza stradale;
  - b) mobilità e ambiente;
  - c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale;
  - d) cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
  - e) collezionismo storico automobilistico;
  - f) tutela degli automobilisti;
  - g) tutela e sviluppo dell'associazionismo;
  - h) attività sportiva automobilistica.
2. I contributi di cui alla lett. h) del precedente comma, oggetto di redistribuzione dei contributi riconosciuti dal CONI ad ACI in qualità di Federazione Sportiva Nazionale per l'Automobilismo sportivo, sono vincolati per destinazione ed erogati dall'Ente secondo modalità e criteri disciplinati con apposito regolamento approvato dalla Giunta Sportiva in linea con i principi dettati dal presente Regolamento.
3. L'ACI eroga contributi nel rispetto dei criteri e dei principi del presente Regolamento, in applicazione di specifiche disposizioni di legge e ai sensi della Contrattazione Collettiva Nazionale del comparto degli Enti pubblici non economici.
4. L'ACI può infine concedere, secondo modalità e criteri definiti nella delibera di assegnazione, contributi in presenza di calamità naturali per far fronte ai danni subiti da Automobile Club in considerazione del vincolo federativo che associa gli stessi.

**Art. 17  
Ambito soggettivo**

1. Nell'ambito dei settori di cui all'articolo 16, comma 1, del presente Regolamento, l'Ente può concedere contributi ai seguenti soggetti:
  - a) Automobile Club nel quadro del vincolo federativo, per i presupposti ed i fini istituzionali della federazione;
  - b) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo, in cui l'Ente partecipi per il rilievo dell'attività svolta dall'associazione medesima rispetto alle finalità istituzionali dell'ACI;
  - c) enti e soggetti privati, con o senza scopo di lucro, i quali svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'ACI, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;
  - d) società di diritto privato in controllo pubblico, per i presupposti ed i fini istituzionali della Federazione.
2. L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
3. Non possono beneficiare di contributi:
  - a) gli enti che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)** di cui alla Legge n. 190/2012;
  - b) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione siano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle previsioni dettate dall'articolo **80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**; ~~38 del D.Lgs. n. 163/2006~~;
  - c) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione non si siano adeguati alle previsioni dettate dal D.Lgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

## **Art. 18**

### **Richieste di contributo**

1. L'Ente riconosce contributi:
  - a) per specifiche iniziative attivate per le finalità istituzionali nell'ambito dei settori di cui all'articolo 16, comma 1, del presente Regolamento;
  - b) per assicurare il funzionamento degli enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del presente Regolamento, nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera a), i soggetti interessati, **ad esclusione degli Automobile Club**, presentano istanza in cui devono essere indicati:
  - a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
  - b) la descrizione della iniziativa per la quale si richiede il contributo;
  - c) l'entità del contributo richiesto;
  - d) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa.Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
  - I. relazione dettagliata della iniziativa per la quale si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 16

del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI);

- II. piano economico previsionale dell'iniziativa comprensivo di proventi e costi, quest'ultimi inclusivi di IVA ove non detraibile;
- III. statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 17 comma 1, lett. b) del presente Regolamento,
- IV. dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
  - o non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 3 del presente Regolamento;
  - ~~o essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva DURC);~~
  - o aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa;
  - o aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.

3. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al comma 1, lettera a), gli Automobile Club, in virtù del vincolo federativo che li qualifica quali articolazioni territoriali dell'ACI, presentano istanza in cui devono essere indicati:

- a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
- b) la descrizione della iniziativa per la quale si richiede il contributo;
- c) l'entità del contributo richiesto.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- I. relazione dettagliata della iniziativa per la quale si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI)
- II. piano economico previsionale dell'iniziativa comprensivo di proventi e costi, quest'ultimi inclusivi di IVA ove non detraibile;
- III. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 3 del presente Regolamento.

4. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera b), i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

- a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
- b) l'entità del contributo richiesto.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- I. piano dettagliato delle attività che il soggetto prevede di espletare nell'esercizio di bilancio;
- II. budget economico e finanziario asseverato dall'organo di controllo;
- III. dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
  - o non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 3 del presente Regolamento;
  - ~~o essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva DURC);~~
  - o aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima attività;
  - o aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.

5. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede Centrale ACI, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### **Art. 19**

#### **Concessione e revoca del contributo**

1. I contributi vengono concessi nei limiti del budget assegnato ai competenti Centri di Responsabilità e in coerenza con la pianificazione strategica dell'Ente:
  - a) con delibera del Presidente dell'Ente, salvo eventuale conferimento di apposita delega nei confronti dei Dirigenti dei Centri di Responsabilità funzionalmente competenti, per contributi di importo massimo pari a euro 25.000,00;
  - b) con delibera del Comitato Esecutivo o del Consiglio Generale, in relazione ai rispettivi limiti di competenza per valore, per contributi di importo superiore a euro 25.000,00;
  - c) con delibera della Giunta Sportiva per contributi in ambito automobilistico sportivo.
2. La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del presente Regolamento è adottata previa istruttoria svolta dai Centri di Responsabilità competenti per materia sulla base della documentazione prodotta. Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:
  - a) pertinenza dell'iniziativa ai settori di cui all'articolo 16, comma 2, del presente Regolamento;
  - b) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente anche con riferimento all'adozione dei modelli di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
  - c) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
  - d) significatività dell'apporto che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
  - e) livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI;
  - f) adeguatezza del piano economico previsionale dell'iniziativa rispetto alle attività da porre in essere.
3. La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del presente Regolamento è adottata previa istruttoria svolta dai Centri di Responsabilità competenti per materia sulla base della documentazione prodotta. Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:
  - a) pertinenza del piano dettagliato delle attività che il soggetto prevede di espletare nell'esercizio di bilancio alle finalità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento;
  - b) significatività dell'apporto che l'attività, per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
  - c) livello di visibilità dell'iniziativa e ritorno di immagine per l'Ente anche attraverso l'utilizzo del marchio ACI.
4. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo l'Ente potrà adottare un provvedimento di revoca prima della liquidazione del contributo. La revoca sarà disposta con delibera motivata, adottata dal medesimo soggetto che ha assunto il provvedimento di concessione.

**Art. 20**  
**Rendicontazione e controllo**

1. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del presente Regolamento è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti ed a predisporre, a conclusione della medesima iniziativa, una relazione con l'illustrazione dettagliata dell'attività svolta che trasmetterà al Centro di Responsabilità funzionalmente competente entro 30 giorni dalla conclusione della predetta attività.  
In allegato alla predetta relazione il beneficiario dovrà produrre il conto economico dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere economico rimasto a carico del beneficiario. Per contributi superiori ad €. 20.000,00 il conto economico dell'iniziativa dovrà essere certificato dall'Organo di controllo ove esistente o da un revisore.
2. Il Centro di Responsabilità funzionalmente competente, ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso.  
In particolare la verifica deve accertare:
  - a) La completezza, la correttezza e la puntualità dell'esecuzione dell'iniziativa oggetto del contributo;
  - b) la conformità e l'inerenza dei costi sostenuti al piano economico previsionale.In sede di istruttoria, il Centro di Responsabilità funzionalmente competente può richiedere al beneficiario, entro un termine congruo avente natura perentoria, chiarimenti/integrazioni della documentazione prodotta, anche al fine di acquisire certificazione delle spese dichiarate. Ove il beneficiario non rispetti il termine perentorio fissato per l'invio della documentazione richiesta lo stesso decade dal diritto all'erogazione del contributo.
3. Il soggetto che ha deliberato o determinato il contributo può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell'Ente, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo comunque tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo.
4. Su istruttoria del Centro di Responsabilità competente e con provvedimento motivato dell'Organo competente, il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario:
  - a) non realizzi l'iniziativa;
  - b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;
  - c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;
  - d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini dallo stesso fissati.
5. Il contributo viene ridotto proporzionalmente in relazione a:
  - a) parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;
  - b) parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.
6. Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti dell'importo deliberato fino all'ammontare del costo dell'iniziativa rimasto effettivamente a carico del beneficiario tenuto conto delle entrate derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa stessa.
7. **Ai fini dell'erogazione del contributo annuale destinato al fondo di gestione della Fondazione Caracciolo di cui l'ACI è Ente fondatore permanente, l'eventuale avanzo/disavanzo di esercizio, risultante dal bilancio consuntivo annuale, asseverato dal**

Collegio dei Revisori e approvato dagli Organi statutari della Fondazione, viene riportato a nuovo per la determinazione del contributo annuale dell'esercizio successivo.

8. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del presente Regolamento è tenuto ad inviare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo la seguente documentazione:
  - a) bilancio consuntivo approvato nei termini statutari dai competenti organi e corredato dal parere favorevole dell'Organo di controllo, ove esistente;
  - b) dettagliata relazione illustrativa sulle attività svolte nell'esercizio e sui risultati conseguiti rispetto alle previsioni del piano di attività sia nel suo complesso che nelle singole attività indicate.Il Centro di Responsabilità funzionalmente competente, ricevuta la predetta documentazione ne valuta la coerenza e la conformità con i requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso.  
Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti dell'importo deliberato fino all'ammontare del costo dell'attività rimasto a carico del beneficiario.

## **Art. 21**

### **Liquidazione del contributo**

1. Il Centro di Responsabilità funzionalmente competente procede, a conclusione dell'attività, alla liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 19 del presente Regolamento tenuto conto dell'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 20 del presente Regolamento.
2. Per contributi superiori a euro 5.000,00, su richiesta del beneficiario e previa produzione di una relazione sullo stato di attuazione dell'iniziativa e dei relativi costi sostenuti e rimasti a carico del beneficiario sino al momento della richiesta, sarà possibile una liquidazione parziale in corso d'opera pari ai costi sostenuti e, comunque, nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contributo. Tali liquidazioni parziali saranno oggetto di conguaglio in sede di liquidazione finale ad esecuzione avvenuta, in relazione agli esiti della valutazione di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.
3. Nel caso di contributi di cui all'articolo 18, comma 1, del presente Regolamento, il contributo potrà essere liquidato secondo le seguenti modalità:
  - a) primo rateo all'atto della concessione del contributo;
  - b) secondo rateo all'atto della rendicontazione semestrale sulle attività svolte;
  - c) terzo rateo all'atto della verifica della documentazione conclusiva di cui all'articolo 20, comma 7, del presente Regolamento.
4. Il pagamento è pubblicato sul sito ACI, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

## **Art. 22**

### **Rinnovo del contributo**

1. E' esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.